

Rep.

COMUNE DI VOLTERRA

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE ROMANO SIGNORINI

L'anno duemilaventisei e questo giorno del mese di fra il Comune di Volterra
con sede in Volterra Piazza Priori 1 C.F. 00183970508 rappresentato dalla Dott.ssa Veronica Carbone,
nata a Roma il 16/04/1985, in qualità di Responsabile P. O. del Settore 3
e

_____ rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. _____, nato a _____ il _____ ;

Premesso che con Delibera di G.C. n 183 del 02/09/2026 è stata disposta la gestione dello Stadio “Romano Signorini” ai soggetti stabiliti dalla vigente normativa per un periodo di tre anni;

Richiamata la Determinazione n. 695 del 04/09/2026 con la quale è stata indetta una manifestazione di interesse per la gestione dell'impianto sportivo;

Richiamata la determina n° _____ del _____ con la quale si è proceduto all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo alla _____

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento per la gestione dell'impianto sportivo Stadio Comunale Romano Signorini, ubicato in Volterra Via dei Cappuccini ed individuato all'art. 3 del Regolamento comunale per l'affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale concessi a terzi come impianto sportivo privo di rilevanza economica.

Art. 2 - DESCRIZIONE ANALITICA DELL'IMPIANTO

L'impianto sportivo stadio comunale "Romano Signorini" (ex Ripaie) ubicato in Volterra, Via dei Cappuccini è composto da un'area debitamente recintata sulla quale insistono l'impianto per il gioco del calcio costituito da un'area da gioco corredata da impianto di illuminazione, da un fabbricato ad uso spogliatoi, locale medico e magazzino, da un immobile palestra, dai locali tecnici nonché da pista di atletica leggera e pedane per il salto in alto, salto in lungo e salto con l'asta. La gestione comprende anche la tribuna coperta, i relativi servizi igienici ed un piccolo locale "bar".

Quanto sopra è descritto nelle planimetrie allegate.

Dell'impianto oggetto della presente procedura fa parte anche l'immobile ad uso palestra, che è dotato di attrezzatura di proprietà della ASD Atletica Volterra, unica realtà locale promotrice della disciplina sportiva di atletica leggera. Per tale ragione il soggetto Concessionario del servizio sarà tenuto a garantire l'effettivo utilizzo di detta parte dell'impianto oggetto della presente concessione, da parte della medesima ASD Atletica Volterra la quale, per contro, sarà tenuta all'adeguata

compartecipazione delle spese di gestione in un importo che dovrà essere stabilito e comunicato anche al Comune.

Art. 3 - PROCEDURE DI CONSEGNA / RICONSEGNA

E' affidata alla _____ con Sede in _____ Via _____ C.F. _____ P.I. _____ la gestione dell'Impianto oggetto della presente convenzione e sopra descritto.

- a) Il Concessionario assume la gestione dell'impianto in oggetto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
 - b) All'atto di consegna dell'impianto sportivo, contestualmente, si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato del medesimo e delle relative certificazioni.
 - c) Le operazioni di cui sopra dovranno risultare da apposito verbale.
- Allo stesso sarà allegato un inventario di tutte le attrezzature e arredi nonché delle principali/eventuali apparecchiature tecnologiche di cui resta responsabile il Concessionario.
- d) Il verbale di consistenza dell'impianto viene aggiornato nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche come disciplinati dal successivo art. 9.
 - e) Alla scadenza dell'affidamento l'impianto sportivo dovrà essere lasciato libero da attrezzature e cose di proprietà del Concessionario; verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale di cui al precedente punto 3, con verifica dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili.

Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario.

Art. 4 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

La durata della concessione sarà di anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto o, se antecedente, dalla data del verbale di consegna dell'impianto, eventualmente rinnovabili di ulteriori due con successivo atto.

L'utilizzo effettivo del campo sportivo potrà avvenire solamente dopo il parere favorevole espresso dal competente Settore 4 in relazione ai recenti interventi di realizzazione del manto erboso.

Art. 5 – RAPPORTI

Il Concessionario individua oltre al soggetto referente anche gli ulteriori soggetti indicati nel successivo articolo 6, i cui nominativi vengono comunicati preventivamente alla stipula della convenzione per la verifica e il controllo circa gli obblighi derivanti dal rapporto di affidamento come definiti dal presente atto.

Art. 6 OBBLIGHI DEL Concessionario

Il Concessionario con email in data _____, prot. _____ del _____, ha comunicato i nominativi delle seguenti figure come di seguito:

- Responsabile/Referente di tutta l'attività di gestione: _____
- Custode dell'impianto sportivo (palestra e campo sportivo): _____
- Responsabile della pratica sportiva: _____
- Soggetti con formazione BLSD abilitati anche all'utilizzo del DAE: _____
- Responsabile per la gestione del programma di taglio automatico del manto erboso: _____

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione ed alla conduzione dell'impianto sportivo, assumendosi gli oneri, anche economici, derivanti dalla gestione ed in particolare si impegna a svolgere le seguenti attività:

- programmazione e coordinamento dell'attività sportiva come previsto dal citato Regolamento comunale;
- direzione amministrativa, tecnica ed organizzativa;
- servizio apertura, chiusura, custodia e sorveglianza dell'impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;

- effettuare con adeguate attrezzature la pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per le gare o le manifestazioni sportive;
- manutenzione e pulizia delle aree scoperte e delle aree verdi che si trovino o incidano all'interno del perimetro dell'impianto ed in dettaglio il Concessionario deve provvedere al taglio dell'erba nelle zone non raggiunte dal robot taglia erba automatico (profili lungo le piste di atletica, spazi non raggiunti nell'ovale, zona spogliatoi, zona tribune, tutti gli spazi compresi nella recinzione dell'impianto). Allo scopo deve essere individuato dal Concessionario un unico responsabile per la gestione del programma di taglio automatico che dovrà essere adeguato in funzione delle attività che verranno svolte (per es. partite, allenamenti, manifestazioni, ecc...); le variazioni del programma dovranno essere preventivamente comunicate all'Amm.ne almeno 24 ore prima della modifica. Si intende comunque a carico del Concessionario il controllo giornaliero dell'attività dello stesso e dovrà essere segnalato qualsiasi malfunzionamento o guasto che dovesse verificarsi. Inoltre è a carico del Concessionario il controllo e la rimozione delle infestanti sugli spazi pavimentati destinate alle attività di atletica (piste, pedane dei salti, ecc.).
- conduzione della struttura nel rispetto delle norme nazionali e regionali circa le condizioni igienico – sanitarie delle strutture e i presidi di sicurezza dell'impianto;
- gestione degli eventi/manifestazioni sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
- rispettare gli obblighi e le prescrizioni impartite dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, e alla pubblica sicurezza;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato durante l'attività sportiva, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale. A tal fine il Concessionario si impegna a comunicare prima dell'avvio della concessione il nominativo della persona fisica e giuridica che svolge per suo conto le funzioni di datore di lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ha la responsabilità della sicurezza dei luoghi di lavoro, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), nei limiti e con le attribuzioni e le responsabilità precisate nel D.Lgs 81/2008 in orario di utilizzo della struttura. Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta apposita menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;
- ad effettuare la manutenzione dell'impianto secondo quanto previsto sia dal successivo art.7 che dall'avviso pubblico.
- a garantire che sotto l'aspetto assicurativo sia osservato l'obbligo che i singoli individui che occupano l'impianto oggetto della presente procedura, coordinati dal Concessionario stesso ovvero dalle associazioni ospiti, siano assicurati contro i propri infortuni e per la propria responsabilità civile verso terzi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l'impianto sportivo in oggetto nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro dell'impianto;
- ad informare gli utilizzatori dell'impianto delle regole di comportamento, dei divieti e delle limitazioni previste dal Piano della Sicurezza, dal Regolamento comunale e dal presente affidamento;
- rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro e nel rispetto del vigente CCNL di categoria. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario ed i suoi

dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo; di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro;

- tenuta in perfetta efficienza del locale pronto soccorso, dotandosi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso, nonché ottemperanza al rispetto della normativa sull'uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno):
 - formare il personale necessario a garantire l'utilizzo dei defibrillatori ai sensi della Legge Regionale 8 Maggio 2013 n. 22 "Diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni nell'ambito della pratica fisica e sportiva
 - inviare annualmente al Comune, ai sensi della L.R. 22/2013 Art. 6 comma 2, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - 1) la dotazione e la collocazione del defibrillatore;
 - 2) la presenza di personale abilitato all'uso dei defibrillatori durante l'orario di apertura dell'impianto;
 - 3) l'osservanza degli obblighi di formazione;
 - 4) la funzionalità tecnica dei defibrillatori e in particolare il rispetto della normativa di esercizio relativa alle apparecchiature elettromedicali.
- Il Concessionario potrà richiedere e far dichiarare alle Associazioni utilizzatrici dell'impianto, come condizione necessaria per la fruizione, la presenza di almeno una persona abilitata all'uso dei defibrillatori;
- vigilare sulla corretta dotazione dei necessari estintori antincendio, unitamente all'effettuazione del loro controllo, revisione e collaudo (come da normativa vigente) informando il Comune in caso di necessità;
- garantire l'accesso all'impianto al personale delle ditte preposte ad effettuare interventi, autorizzati dall'Amministrazione comunale, nelle strutture o su apparecchiature tecnologiche installate, anche non correlate alle strutture sportive (es: apparecchiature per telefonia mobile o impianti per la pubblicità) al personale dell'Amm.ne comunale addetto al controllo;
- effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;
- pagamento degli eventuali tributi comunali;
- pagamento del canone annuo di gestione così come offerto in sede di gara e delle eventuali quote di consumi di spettanza se rilevate in eccesso;
- inviare, entro il mese di Luglio di ogni anno, al Comune una relazione circa la situazione generale dell'impianto, sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo;
- a nominare un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs. 81/08;

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne fa formale contestazione al Concessionario mediante raccomandata A.R. o Pec, intimando l'eliminazione di dette inadempienze.

Il Concessionario è comunque tenuto nel corso della gestione all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che, per cause a lui riconducibili divenissero inutilizzabili o che venissero rimossi dall'impianto.

Le utenze relative all'impianto sportivo resteranno intestate al Comune.

Per quanto riguarda i consumi, qualora si verifichi uno scostamento degli importi annui medi sottoindicati, calcolati sulla base gli ultimi anni, di una percentuale superiore al 15%, la stessa sarà a carico interamente del Concessionario.

Stante la verifica delle spese sostenute negli ultimi anni, considerati i periodi di inutilizzo dell'impianto ed il continuo aumento del costo delle materie prime si determinano i seguenti valori medi annui:

- acqua: € 10.000,00
- elettricità € 8.000,00
- gas metano: € 10.000,00

Gli importi dovuti, una volta accertati, dovranno essere versati nel rispetto dei tempi e dei termini comunicati dal Settore competente.

Le tariffe da applicare per l'uso dell'impianto sportivo sono quelle determinate con delibera di Giunta Comunale n°153 del 28/09/2006, fino a modifiche disposte con successivi atti dell'Ente.

Il Concessionario potrà stabilire importi minori o stipulare convenzioni in caso di uso prolungato dell'impianto da parte di terzi ma sempre rispettando i limiti massimi imposti dall'Amministrazione.

Il Concessionario è tenuto al versamento entro il mese di dicembre di ogni anno del canone annuo di € oltre iva nella misura di legge se dovuta, così come offerto dal medesimo in sede di gara.

Art. 7 – MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 sono da intendersi "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo esemplificativo di seguito si elencano gli interventi di competenza:

Impianto elettrico – riparazione dei danni causati all'impianto per incuria o a causa di apparecchiature elettriche di proprietà del Concessionario collegate all'impianto, sostituzione di lampadine, neon, insegne luminose, impianto fonico e tutto quanto costituisce materiale di normale consumo (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali ove ritenuto necessario da parte dei Responsabili degli uffici), verifiche biennali scarichi a terra;

Impianto idraulico e produzione di acqua calda - riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc., stasatura di tubazioni o scarichi esterni e svuotatura dei pozzi biologici (nel caso non vi siano altri soggetti deputati), manutenzione addolcitori;

Infissi - sostituzione di vetri, serrature, recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali). Nel caso in cui il danno sia stato causato dal Concessionario o da terzi autorizzati dal Concessionario ad usufruire dell'impianto la sostituzione spetterà al Concessionario dell'impianto che provvederà alla riparazione e/o sostituzione con oneri a proprio carico con eventuale rivalsa sui terzi responsabili del danno;

Locali, spazi esterni - imbiancatura, verniciatura, disinfezione, disinfestazione, pulizia ed igiene (ad eccezione dei casi che richiedano particolari procedure o attrezzature per le quali potranno intervenire gli uffici comunali ove ritenuto necessario da parte dei Responsabili degli uffici), manutenzione del verde, dei manti erbosi, taglio erba, nel rispetto di quanto espressamente previsto al precedente art. 6, e segnatura del campo di gioco;

Arredi ed attrezzature - sostituzione in caso di danni e/o incuria provocati dal Concessionario o da terzi autorizzati dal Concessionario ad usufruire dell'impianto; Aree esterne destinate a verde o a gioco – gestione di tutte le aree limitrofe agli impianti, compreso taglio erba e potature, concimazioni, innaffiamento, omologazione campi.

Il Concessionario dovrà inoltre farsi carico di dotare l'impianto sportivo dei necessari estintori antincendio, provvedendo al loro controllo, revisione e collaudo.

La compete al Concessionario.

Il Concessionario è inoltre responsabile per ogni danno arrecato, anche da terzi, a beni mobili ed immobili, nonché agli impianti dati in uso, e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni ed ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti sotto il controllo dei competenti uffici comunali.

Nel caso di inadempienza da parte del Concessionario, l'Amministrazione comunale può prescrivere l'attuazione di lavori manutentivi di spettanza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo dell'impianto. A tal fine provvederà ad inviare idonea diffida ad eseguire i lavori entro un preciso termine.

In caso di inadempimento reiterato, l'Amministrazione potrà revocare l'Affidamento. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura dell'Amministrazione comunale effettuarli direttamente con addebito delle relative spese. Il Concessionario dovrà predisporre ed aggiornare regolarmente un Registro delle Manutenzioni, in cui annotare tutte le operazioni di manutenzione eseguite nell'impianto sportivo.

Art. 8 - LAVORI E MODIFICHE ALL'IMPIANTO

a) Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto del presente affidamento, senza specifica autorizzazione formale dell'Amm.ne comunale.

b) Qualora il Concessionario svolga lavori senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amm.ne comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

c) L'Amm.ne comunale si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla revoca dell'affidamento.

Art. 9- INAGIBILITA' DELL'IMPIANTO CONSEGUENTE A LAVORI

L'Amministrazione comunale, in qualunque momento, anche durante il periodo di affidamento in gestione, potrà apportare all'impianto tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile all'Amm.ne comunale, l'impianto dovesse essere reso e/o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario.

Art. 10 MODALITA' UTILIZZO DELL'IMPIANTO

a) Il Concessionario potrà redigere un regolamento di utilizzo dell'impianto che dovrà essere presentato al Comune per l'inoltro alla Consulta dello Sport.

b) Il Concessionario cura l'uso pubblico dell'impianto, ne consente l'utilizzazione a chiunque, a prescindere dall'adesione a Società sportive, con l'obbligo di applicare le tariffe stabilite dall'Amm.ne comunale per la generalità degli impianti sportivi comunali fatte salve le tariffe minori offerte in sede di offerta. In caso di utilizzo da parte di soggetti non affiliati a società sportive dovrà essere prodotto idoneo certificato medico attestante l'idoneità fisica allo svolgimento all'attività sportiva;

b) Le tariffe comunali devono essere esposte, a cura delle società, in luogo visibile al pubblico.

c) Il Concessionario, consapevole delle caratteristiche dell'impianto sportivo allo stato attuale, si impegna sotto la propria responsabilità ad utilizzarlo nel rispetto delle norme vigenti, esonerando l'Amm.ne comunale da responsabilità derivanti da un uso improprio.

Art. 11 - SERVIZI DI SUPPORTO

Il Concessionario, nel rispetto della L.R. Toscana n.28/2005 e s.m.i. e dei Regolamenti comunali vigenti, all'interno dell'impianto oggetto della convenzione, può:

a) Effettuare direttamente o tramite subconcessione, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quale attività congiunta a quella sportiva prevalente, attraverso la gestione di un pubblico esercizio e/o mediante distributori automatici;

Tutte le pratiche amministrative e sanitarie relative alla gestione dell'attività di cui sopra sono a carico del Concessionario ed avranno validità limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.

In nessun caso, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio dell'attività di supporto può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri fiscali e non, relativi a sopra citati esercizi.

È fatto obbligo al Concessionario di esporre, in modo ben visibile all'utenza, il listino prezzi dell'attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

Art. 12 - PUBBLICITÀ ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO E SPONSORIZZAZIONI

E' consentita ogni forma di pubblicità nel rispetto delle modalità previste dalla normativa e sull'applicazione del canone degli impianti pubblicitari vigente al momento della realizzazione della pubblicità stessa.

Il Concessionario è comunque responsabile del pagamento della tariffa e delle imposte ove esse siano previste dalla normativa in vigore. I contratti pubblicitari stipulati devono essere inviati per conoscenza all'Amministrazione comunale.

Art. 13 – RENDICONTO

Per ogni anno, entro il mese di luglio di ogni anno, il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune una relazione dettagliata, dell'attività svolta nell'anno sportivo appena trascorso, completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto, comprendente gli interventi di manutenzione effettuati nella stagione sportiva ed il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo.

Art. 14 - SPECIFICITÀ GESTIONALI DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Il Concessionario garantisce, per tutta la durata dell'Affidamento, il perseguimento delle attività delle associazioni sportive e delle società sportive operanti nell'impianto secondo le modalità e nel rispetto delle condizioni definite dall'avviso pubblico.

Art. 15 – RESPONSABILITÀ

a) L'Amministrazione comunale è esclusa da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da incidenti subiti da atleti, utenti fruitori dell'impianto e prestatori d'opera.

b) Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione dell'impianto sportivo nel rispetto della normativa vigente.

c) Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

d) Il Concessionario risponde dei danni, comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della convenzione ed esonera espressamente, senza alcuna riserva, l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità ed assume pienamente ed incondizionatamente l'onere della responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

e) Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

f) Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura dell'impianto sportivo, a persone o cose.

Art. 16 - GARANZIA ASSICURATIVA

E' a carico del Concessionario:

- a) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa Responsabilità Civile per danni a persone e/o a cose, con congruo massimale minimo, a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto del presente atto ;
Nella polizza dovrà essere esplicitamente indicato terzo anche il Comune di Volterra, così come i suoi dipendenti ed amministratori; inoltre dovrà contenere la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Volterra, dei suoi dipendenti ed Amministratori ed espressamente esonerare il Comune di Volterra da qualsiasi responsabilità civile e penale. Il Concessionario si obbliga a tenere sollevato ed indenne il Comune di Volterra da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni, riserve e pretese da parte di fornitori, utenti, soci e terzi in generale, in ordine a quanto abbia diretto e indiretto riferimento all'attuazione della concessione in gestione;
- b) l'obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa RCO, con congruo massimale minimo, per gli operatori anche volontari che operano nella porzione di impianto sportivo oggetto della concessione in gestione, per i servizi e le attività oggetto del presente atto;
- c) stipulare apposita polizza assicurativa per Furto/incendio su beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale con congruo massimale minimo;

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione.

Il Concessionario per la stipula del presente atto ha fornito all'Ente una copia quietanzata dei documenti comprovanti la validità delle polizze assicurative sopra descritte, sino alla definitiva scadenza della presente concessione.

Si precisa che la stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela dell'Ente e degli utenti del servizio, pertanto l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge.

L'Ente sarà quindi tenuto indenne per eventuali danni non coperti dalla polizze assicurativa, ed inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati.

Art. 17 - CONTROLLI E VERIFICA DELL'EFFICIENZA GESTIONALE

Il Comune di Volterra, tramite gli Uffici competenti, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare la buona conduzione e gestione dell'Impianto Sportivo nel rispetto degli impegni assunti con la presente convenzione. A tal fine:

- a) potrà essere eseguito ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione
 - b) potranno essere eseguite indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
- I dipendenti incaricati al controllo avranno accesso agli impianti in qualsiasi momento anche senza preavviso.

Il Concessionario ha, comunque, la facoltà di chiedere all'Amm.ne comunale eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti la gestione dell'Impianto Sportivo. L'Amm.ne, sulla base delle verifiche effettuate, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati con applicazione, se inottemperante, alla diffida ad adempiere e delle relative sanzioni.

Art. 18 - SORVEGLIANZA SULL'IMPIANTO E SULLE ATTIVITÀ

Il Concessionario deve vigilare affinché gli addetti si uniformino e rispettino tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari; ed ha facoltà di allontanare temporaneamente dall'impianto chiunque non rispetti, in tutto o in parte, i divieti, le limitazioni e le modalità d'uso prestabilite, anche se in possesso di giusto titolo.

Delle azioni poste in essere dovrà essere informato, con relazione dettagliata, il competente ufficio comunale che valuterà l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti.

Il Concessionario che omette di intervenire o di segnalare quanto sopra indicato ne assumerà piena responsabilità e conseguenze.

Art. 19 - ONERI A CARICO DEL COMUNE DI VOLTERRA

Sono a carico dell'Amm.ne comunale, compatibilmente con i finanziamenti a disposizione, nei termini e con le norme previste dal vigente Regolamento comunale, i seguenti oneri:

- a) assicurare la manutenzione dell'impianto limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria generalmente non previsti tra quelli di cui all'art. 7 e 8 della presente convenzione, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del Concessionario.
- b) sostituzione delle lampade delle torri di illuminazione al terreno di gioco
- c) dotazione, controllo, revisione e collaudo dei necessari estintori antincendio.

Art. 20 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE DI VOLTERRA ED AI CITTADINI

Il Concessionario dovrà riservare l'uso degli impianti all'Amministrazione ogni qualvolta l'Amministrazione stessa ne faccia richiesta per lo svolgimento di manifestazioni od altre iniziative dalla stessa promosse.

Il Concessionario dovrà comunque garantire l'uso gratuito dell'impianto da parte degli organi scolastici del Comune per l'espletamento della propria attività didattico-sportiva e ginnica in date e orari preventivamente concordati.

Fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del Concessionario (gare – Campionati – ecc.) e comunque nel rispetto delle esigenze di utilizzo degli impianti dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da Enti o Associazioni da essa autorizzati.

A tale scopo dovrà essere dato un preavviso al Concessionario di almeno 15 giorni.

L'Amministrazione ogni qualvolta ne faccia richiesta potrà utilizzare l'impianto sportivo per lo svolgimento di attività di emergenza e primo soccorso.

L'impianto dovrà essere accessibile a tutti i cittadini per l'espletamento di attività sportive e di svago, anche in settori diversi da quelli per cui è attrezzata in modo specifico, purché da ciò non ne derivino danni alle strutture e alle dotazioni, né modifiche agli impianti, né interferiscano con le attività sportive ed agonistiche del Concessionario. L'accessibilità quindi potrà essere limitata durante i giorni e le ore in cui il Concessionario effettuerà la propria attività esclusiva od avrà programmato attività sportiva, agonistica, manifestazioni ed iniziative varie, o durante i periodi di manutenzione dell'impianto.

L'accesso all'impianto dovrà essere regolamentato mediante disposizioni emanate dal Concessionario, preventivamente concordate con l'Amministrazione.

Art. 21 – VENDITA CIBO E BEVANDE

La vendita presso l'impianto di cibi e bevande di cui all'art. 11 potrà essere effettuata da parte del Concessionario o da terzo sub Concessionario, purché sia munito delle licenze prescritte e sussistano tutte le dovute autorizzazioni igienico-sanitarie.

Art. 22 – OBBLIGHI DI SORVEGLIANZA

Il Concessionario è tenuto alla sorveglianza del rispetto delle norme del Regolamento intervenendo e segnalando all'Amministrazione comunale comportamenti difformi e/o sanzionabili.

Art. 23 - VARIAZIONE DI DENOMINAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione comunale, tramite raccomandata A/R o PEC, di ogni variazione che intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

Nel caso in cui l'impianto sia stato concesso per la gestione a raggruppamenti non potrà essere variato il numero, né la ragione sociale dei componenti per tutta la durata della presente concessione.

Con le stesse modalità di cui al comma 1 del presente articolo dovrà essere data comunicazione all'Amm.ne comunale di ogni variazione relativa al rappresentante legale e alle cariche sociali.

Art. 24 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e reiterato inadempimento e, in particolare:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di inadempimenti nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- b) in caso di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

Il Comune ha diritto di risolvere il contratto quando, previa diffida a provvedere, il Concessionario non adempia nel termine prefissato. Il Comune potrà risolvere il contratto anche a seguito di tre accertate violazioni e contestazioni in un anno, indipendentemente dalla messa in pristino.

L'Amministrazione comunale comunica al Concessionario la risoluzione tramite lettera raccomandata AR o PEC, con almeno 30 giorni di anticipo.

In caso di risoluzione dell'affidamento al Concessionario non è dovuto alcun indennizzo e/o rimborso per la conclusione del rapporto di affidamento mentre permane l'obbligo di conduzione dell'Impianto sino alla consegna al nuovo Concessionario.

Art. 25 – REVOCA

Fatta salva la possibilità di applicare sanzioni previste da leggi e regolamenti nazionali/regionali/comunali, l'Amministrazione comunale può revocare l'affidamento degli impianti sportivi quando:

- a) gli eventuali pagamenti dei consumi in eccesso di cui all'art. 6 siano effettuati con ritardi superiori a 3 mesi ed in assenza di un piano di rientro del debito assistito da idonea garanzia;
- b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- c) la manutenzione non è stata effettuata secondo i normali criteri di lavoro e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;

Art. 26 – RECESSO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile "Recesso unilaterale dal contratto", qualora le parti (Amministrazione comunale, Concessionario) intendano recedere prima della scadenza, devono darne preavviso almeno sei mesi prima con lettera raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata. In caso di recesso da parte del Comune questo non richiederà il versamento del canone previsto per l'ultimo anno di gestione. In caso di recesso del Concessionario sarà tenuto al versamento integrale dei canoni ancora dovuti.

Art. 27 - ONERI E SPESE

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione dell'affidamento saranno a carico del Concessionario.

Art. 28 – CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla esecuzione dell'affidamento sarà definita dal Giudice Amministrativo competente (giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett.b) Codice di Procedimento Amministrativo) presso il Foro di Pisa. Non è ammesso l'arbitrato.

Art. 29 – RINVIO

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed al vigente Regolamento per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi comunali, nonché ad ogni altra disposizione normativa e regolamentare in materia.

Art. 30 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso a cura e spese del richiedente. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

Per il Comune di Volterra _____

Per _____